



Prot. n. F85/RNS
Bologna, 21 luglio 2020

OGGETTO: **RIDUZIONE DELLA MISURA MASSIMA DEL TASSO DI INTERESSE SUL PRESTITO DA SOCI E DEL DIVIDENDO.
INALTERATA LA SOGLIA DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI SUL PRESTITO DA SOCI
EMISSIONE DELLA NUOVA SERIE "TF120A200717" DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI.**

La Cassa Depositi e Prestiti ha reso noto l'emissione, a decorrere dal 17 luglio 2020, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari¹.

Tale comunicazione è avvenuta ai sensi dell'art. 6 del D.M. 6 ottobre 2004, che delega la Cassa Depositi e Prestiti a definire le condizioni di emissione dei buoni fruttiferi postali.

Il tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi viene ridotto, rispetto alla precedente emissione (1,75 per cento), allo 0,90 per cento.

Ne consegue che anche il tasso massimo di interesse erogabile dalle cooperative sul prestito da soci persone fisiche, nonché quello relativo al dividendo (quest'ultimo anche se erogato a soggetti diversi dalle persone fisiche), diminuiscono, dal 17 luglio 2020, al 3,40 per cento^{2 3 4 5}.

¹ Le condizioni della nuova serie di buoni fruttiferi postali sono consultabili sul sito Internet <http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/Risparmiatori/Rendimentivigenti/index.htm>.

² Per approfondimenti sul **limite massimo di raccolta del prestito sociale** si veda anche la nostra circolare n. RNS F05 del 16/01/2019.

³ Per quanto riguarda il **limite massimo della quota sociale** (o dell'ammontare complessivo delle azioni) che ciascun socio, **persona fisica**, può possedere, dall'1° gennaio 2004, si fa rinvio all'art. 2525, comma 2, del codice civile, ricordando altresì che, il suddetto limite di importo (euro centomila) può essere superato/elevato:

- in caso di versamento del capitale sociale attraverso conferimenti di beni in natura o di crediti;
- fino al due per cento del capitale sociale, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, qualora disposto dall'atto costitutivo;
- per effetto delle rivalutazioni disposte ai sensi dell'art. 7, L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- per eventuale erogazione del ristorno mediante aumento delle quote o con l'emissione di nuove azioni, ai sensi dell'art. art. 2545-sexies, comma 3 del codice civile.

Per le cooperative a mutualità non prevalente, l'importo di cui all'art. 2525 c.c. può essere incrementato anche per attribuzione delle riserve divisibili, ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c. (nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario, qualora l'attribuzione sia prevista dall'atto costitutivo e deliberata dall'assemblea), ancorché queste ultime cooperative – com'è noto - non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali derivanti dall'attribuzione della rivalutazione gratuita di cui all'art. 7, L. 59/1992 e non sono sottoposte a limitazioni nella distribuzione del dividendo.

Le limitazioni di importo della quota sociale (o dell'ammontare complessivo delle azioni), sopra elencate, non si applicano ai soggetti diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi.

⁴ Con riferimento alle **modalità di tassazione degli utili percepiti da persone fisiche**, si segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 1, comma 1003, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha uniformato la tassazione, prevedendo l'applicazione della ritenuta del **26%** a titolo d'imposta (con obbligo di rivalsa) da parte del soggetto Ires che li eroga, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate che non qualificate. (vedasi nostre circolari prot.n. RNS F17 del 04/03/19 – n. RNS F13 del 30/01/2018).

Tuttavia, il successivo comma 1006 prevede un regime transitorio, in base al quale, alle distribuzioni di **utili prodotti fino all'esercizio 2017**, si applica il regime di tassazione previgente.

Si rammenta che, le modalità di tassazione previgenti, di cui al D. Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, in vigore dall'1/1/2004, si differenziano a seconda che si tratti di utili percepiti in regime d'impresa o meno.

Gli utili percepiti da **persone fisiche non imprenditori** subiranno una differente tassazione a seconda che la partecipazione detenuta dal socio sia qualificata o non qualificata.

Rimane inalterato invece, rispetto alla precedente emissione (0,05%), il tasso di interesse minimo dei buoni postali fruttiferi, che resta fissato nella misura dello 0,05 per cento.

Di conseguenza, anche il limite deducibile degli interessi sul prestito da soci persone fisiche si conferma, dal 17 luglio 2020 allo 0,95 per cento (0,05% dei buoni postali fruttiferi + 0,90)⁶.

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei tassi massimo e minimo dei buoni fruttiferi postali, delle relative soglie massime di interesse e di dividendo erogabili dalle cooperative, nonché delle soglie di deducibilità degli interessi sul prestito sociale nei vari periodi nel corso del 2019 e del 2020.

Emissione BFP	A – Periodo	B – Tasso max BFP	C – Tasso massimo interessi prestito e dividendo (B + 2,50)	D – Tasso minimo BFP	E – Soglia di deducibilità interessi prestito (D + 0,90)
2019					
Serie TF120A190322 GU 69 del 22/03/2019	22/03/2019 – 27/06/2019	7,00%	9,50%	0,25%	1,15%
Serie TF120A190628 GU 150 del 28/06/2019	28/06/2019 – 09/09/2019	5,25%	7,75%	0,05%	0,95%
Serie TF120A190910 GU 212 del 10/09/2019	10/09/2019 - 07/05/2020	3,50%	6,00%	0,05%	0,95%

Emissione BFP	A – Periodo	B – Tasso max BFP	C – Tasso massimo interessi prestito e dividendo (B + 2,50)	D – Tasso minimo BFP	E – Soglia di deducibilità interessi prestito (D + 0,90)
2020					
Serie TF120A200508 GU 117 del 08/05/2020	08/05/2020-16/07/2020	1,75%	4,25%	0,05%	0,95%
Serie TF120A200717 GU 179 del 17/07/2020	17/07/2020	0,90%	3,40%	0,05%	0,95%

Come sopra detto, il provvedimento in oggetto è già in vigore dal 17 luglio 2020.

Con riferimento alle **partecipazioni qualificate** (superiori al 25%) l'art.47 del TUIR, prevede che gli utili distribuiti ai soci detentori di tali partecipazioni, da parte di società residenti, concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (D.M. 2 aprile 2008) del loro ammontare. Non si rende applicabile alcuna ritenuta alla fonte.

Per quanto riguarda le **partecipazioni non qualificate**, non è ammessa la rinuncia del socio all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, prevedendosi, l'assoggettamento degli utili alla sola ritenuta (a titolo d'imposta), nella misura del 26% dal 1° luglio 2014 (artt. 3 e 4, D.L. n.66/2014 - ns. circ. n. RNS F62 del 9/5/2014).

Per quanto riguarda, invece, gli utili percepiti da **persone fisiche imprenditori**, ai sensi dell'art. 59 del TUIR, che rimanda al precedente art.47, concorreranno - indipendentemente dal fatto che si tratti di utili derivanti da partecipazione qualificata o non qualificata - solo in parte alla formazione del reddito d'impresa, nella misura pari al 49,72% (D.M. 2 aprile 2008) del loro ammontare.

⁵ Alle cooperative sociali, qualora esenti ai sensi dell'art.10 o dell'art.11, comma 1, primo periodo, D.P.R. 601/1973, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26% dal 1° luglio 2014 (artt. 3 e 4, D.L. n.66/2014 - ns. circ. n. RNS F62 del 9/5/2014).

⁶ Per ulteriori approfondimenti si vedano ns. circ. prot. n. RNS F111 del 6/5/05 e n. RNS F156 del 19/7/05.

Conseguentemente:

- per quanto riguarda il prestito da soci, da tale data, gli interessi non potranno essere conteggiati in misura superiore al 3,40 per cento;
- per quanto riguarda la corresponsione dei dividendi, a partire dalla data del 17 luglio 2020, l'assemblea ordinaria dei soci, in sede di destinazione dell'utile di esercizio, potrà deliberare una remunerazione massima fino al 3,40 per cento del capitale sociale versato pro rata temporis, fino alla data di chiusura dell'esercizio⁷, ed eventualmente rivalutato ex art. 7, L.59/92.

Ricordiamo che per i dividendi deliberati dall'08 maggio 2020 al 16 luglio 2020, ancorché pagati o accreditati successivamente, deve essere applicato il limite massimo del 4,25 per cento.

Ricordiamo anche che il comma 6, art.4, L. 31 gennaio 1992, n.59 prevede la possibilità di una ulteriore maggiorazione, in misura non superiore al 2%, della remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori, mentre il comma 7, art.5, L. 59/92 stabilisce che ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione del proprio capitale investito maggiorata del 2%.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell'art.7, L.59/92, una ulteriore quota degli utili di esercizio può essere destinata alla rivalutazione gratuita dell'importo versato ed eventualmente già rivalutato delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall'Istat⁸

Sia nel caso della maggiorazione fino al 2% (per s.s. e a.p.c.) che nel caso della rivalutazione gratuita (per s.s. e quote ed azioni dei soci cooperatori) questi vanno sempre applicati sul capitale sottoscritto e versato pro rata temporis, fino alla data di chiusura dell'esercizio.

Cordiali saluti.

⁷ Sull'argomento vedasi anche la ns. circolare prot. n. RNS F29 del 3/3/2009 che tratta del particolare caso dell'ammissione/recesso ed esclusione in corso di esercizio.

⁸ Vedasi ns. circolare prot. n. RNS F06 del 16/01/2019.